



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Gli adempimenti per l'Installatore ed il Manutentore Il nuovo Libretto di impianto

Vicenza 3 settembre / Treviso 11 settembre / Belluno 16 settembre 2014

**Assessorato ai Lavori Pubblici ed all'Energia
Dipartimento LL.PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A.
Sezione Energia
Ing. Alberto Brunetti**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Gli adempimenti per l'installatore ed il manutentore
Il nuovo Libretto di impianto**

II RUOLO dell'INSTALLATORE e del MANUTENTORE

DECRETO Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37

Regolamento sull'attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici



DECRETO Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37

Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, art. 35

Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133

1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

- a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;**
- b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;**
- c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).**

2. L'articolo 13 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 è abrogato.

2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.



Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, art. 35

Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

Rispetto alla prima versione del D.L., che abrogava l'intero D.M. 37/2008, quello convertito in legge restringe il campo e abroga soltanto l'articolo 13 del D.M.

Decade quindi l'obbligo di allegare ai contratti di compravendita di immobili non nuovi la "dichiarazione di conformità" degli impianti oppure, nel caso in cui essa non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la "dichiarazione di rispondenza" resa da un professionista del settore impiantistico.



Art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.

2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.



Art. 7. Dichiarazione di conformità

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.



Art. 7. Dichiarazione di conformità

5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Gli adempimenti per l'installatore ed il manutentore
Il nuovo Libretto di impianto**

Decreto Ministeriale 19 maggio 2010 G.U. 13/07/2010, n. 161

Ministero dello sviluppo economico

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

**Modifica degli Allegati al Decreto 22 gennaio 2008, n. 37,
concernente il regolamento in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.**

Allegato I (di cui all'art. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Allegato II (di cui all'art. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici



Gli adempimenti per l'installatore ed il manutentore Il nuovo Libretto di impianto

13-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 161

Allegato I
(di cui all'articolo 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto
 titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)
 operante nel settore con sede in via n. comune (prov.) tel.
 part. IVA
 iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
 della Camera C.I.A.A. di n.
 iscritta all'Albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di n.
 esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
 altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1° - 2° - 3° famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: installato nei locali/sili nel comune di
 (prov.) via n. scala
 piano interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi (9):

.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data Il responsabile tecnico Il dichiarante
 (timbro e firma) (timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10)

— 12 —



13-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 161

Legenda:

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- 9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- 10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

— 13 —





Gli adempimenti per l'installatore ed il manutentore Il nuovo Libretto di impianto

13-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 161

Allegato II
(di cui all'articolo 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

Il sottoscritto
qualifica
responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale)

operante nel settore con sede in via
n. Comune (prov.) tel.
fax @ E-mail box
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
 altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1° - 2° - 3° famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fuso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

installato nei locali siti nel comune di (prov.)
via n. scala piano interno
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

in edificio adibito dall'impresa non installatrice ad uso: industriale civile commerciale altri usi.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)

seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);

relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

schema di impianto realizzato (6);

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi (9):
.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il dichiarante
data (timbro e firma)

Il legale rappresentante dell'impresa
..... (timbro e firma)

— 14 —



13-7-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 161

Legenda:

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- 9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

10A08437

— 15 —





Allegato I (di cui all'art. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Gli adempimenti per l'installatore ed il manutentore
Il nuovo Libretto di impianto**

IL RUOLO dell'INSTALLATORE e del MANUTENTORE

Direttiva 2009/28/CE

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28

**Attuazione della Direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Gli adempimenti per l'installatore ed il manutentore
Il nuovo Libretto di impianto


DIRETTIVA 2009/28/CE

art. 3 Obiettivi Nazionali obbligatori Energia da F.E.R.

art. 4 Piani di Azione Nazionali Energie Rinnovabili

All.1 parte A - quote di Energia da F.R. sul C.F.L.

Obiettivo Generale Anno 2020 ITALIA 17 %





OBIETTIVO REGIONE DEL VENETO ANNO 2020

F.E.R. - Elettricità

F.E.R. - Calore/Freddo

Quota % di Energia da
F.E.R. sul C.F.L. di Energia

Consumo Finale Lordo coperto da F.E.R.

=

Consumo Finale Lordo

≥ 10,3 %

DOMANDA LORDA DI ENERGIA
E - C/F - T

DECRETO Mi.S.E. e M.A.T.T.M. 15 marzo 2012 - GAZZETTA UFFICIALE R.I. 2 APRILE 2012, n. 78



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale


Gli adempimenti per l'installatore ed il manutentore
Il nuovo Libretto di impianto

PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO REGIONALE AL 2020 "BURDEN SHARING"

SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI


EFFICIENZA ENERGETICA E RISPARMIO ENERGETICO

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - CITTÀ - TRASPORTI





I consumi finali lordi (CFL) per la Regione del Veneto negli anni 2008 – 2010





Strategie regionali di attuazione del Piano

INDIVIDUAZIONE DI:

- AREE DI INTERVENTO (sistema produttivo, mobilità, pubblico, privato, etc.)
 - LINEE DI INTERVENTO
 - ATTIVITÀ PREVISTE
 - **AZIONI ATTIVABILI NEL PRIMO TRIENNIO**

Le azioni regionali di piano individuate costituiscono atto di indirizzo per le successive determinazioni regionali

(D.G.R.V. 15 ottobre 2013, n.1820 – Adozione del PERFER)
(CR 12 agosto 2014, n.127 - proposta al Consiglio del PERFER)



Strategie regionali di attuazione del Piano

AREA: Qualificazione energetica del patrimonio pubblico

Alcune azioni attivabili:

- installazione impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- interventi di efficientamento (es. isolamento termico, **miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento**, sistemi di ventilazione meccanica a scambio termico, installazione di riduttori di flussi per l'Acqua Calda Sanitaria, sistemi Building Management System per la riduzione dei consumi elettrici);
- efficientamento dell'illuminazione pubblica (PAES) sostenendo l'adozione del PICIL (Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso);



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Gli adempimenti per l'installatore ed il manutentore
Il nuovo Libretto di impianto

Strategie regionali di attuazione del Piano

**Con quali altri strumenti la Regione del Veneto
può contribuire al raggiungimento degli obiettivi?**

INFORMAZIONE E FORMAZIONE



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Gli adempimenti per l'installatore ed il manutentore
Il nuovo Libretto di impianto

Direttiva 2002/91/CE (abrogata 1 febbraio 2012)

**Direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia**



II RUOLO dell'INSTALLATORE e del MANUTENTORE

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74

In materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici

Definisce i criteri generali in materia di impianti di climatizzazione, i requisiti professionali ed i criteri per l'accreditamento degli esperti e degli organismi abilitati all'ispezione degli impianti di climatizzazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2014, n. 1363

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.P.R. 16 APRILE 2013, n. 74

Dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico, al fine di uniformare l'applicazione della disciplina su tutto il territorio della Regione del Veneto, con l'obiettivo di sostenere il contenimento dei consumi energetici negli edifici privati e pubblici.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2014, N. 1363
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.P.R. 16 APRILE 2013, n. 74

Art. 1 – Oggetto

1. Con le presenti disposizioni si dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico, al fine di uniformare l'applicazione della disciplina su tutto il territorio della Regione del Veneto in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, con l'obiettivo di sostenere il contenimento dei consumi energetici negli edifici privati e pubblici.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni contenute nel D.Lgs.192/2005 e s.m.i.



Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 **art. 2, comma I tricies**

"impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:

stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; **tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.** Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.



Art. 3 – Autorità competente

1. La Regione del Veneto, con la Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11, ha delegato agli enti locali la funzione del controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione; gli enti locali delegati svolgono tale funzione in veste di Autorità competente.

L'Autorità competente è responsabile degli accertamenti, delle ispezioni e di quanto necessario all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici degli impianti termici per la climatizzazione; può effettuare direttamente l'attività di competenza con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. 74/2013.



Art. 4 – Libretto di impianto per la climatizzazione

1. Entro e non oltre il 15 ottobre 2014 gli impianti termici per la climatizzazione invernale e/o estiva, di cui alla normativa vigente richiamata all'art. 2, indipendentemente dalla loro potenza termica, devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" (di seguito: il Libretto) conforme al modello approvato dalla Regione del Veneto.
2. Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella propria pagina internet dedicata all'area tematica energia e consultabile al seguente indirizzo: <http://goo.gl/P6xuQg> , la sostituzione con il nuovo Libretto, di cui al precedente punto, dei "libretti di centrale" e dei "libretti di impianto" conformi rispettivamente ai modelli riportati negli Allegati I e II del D.M. 17 marzo 2003, può essere effettuata con gradualità a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione della prima operazione periodica di controllo e manutenzione di cui al successivo art.7 o in occasione di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti.
3. I "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto" di cui al punto precedente, sono conservati allegati al nuovo Libretto cartaceo.



Art. 5 - Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico per la climatizzazione ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell'impianto, in quanto: Proprietario, Occupante, Locatario oppure Amministratore di Condominio; il Responsabile può delegare la responsabilità ad un soggetto terzo (Terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. 74/2013.
2. Il cambio di responsabilità, nonché la revoca, rinuncia o decadenza dell'incarico di Terzo responsabile, devono essere registrati tempestivamente nel Libretto, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti all'art. 6 del D.P.R. 74/2013.
3. All'attuazione di quanto disposto in merito all'informazione, di cui all'art. 6, comma 5 del sopracitato D.P.R., si provvede a partire dall'attivazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione.

Art. 6 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio

1. La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.



REQUISITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI

L'art.6 del D.P.R. 74/2013 stabilisce criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva. Il terzo responsabile, ove delegato dal responsabile dell'impianto, deve essere un soggetto diverso dal venditore dell'energia per il medesimo impianto, salvo quanto previsto dall'art.6, comma 7 e risponde personalmente del mancato rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

Il Regolamento inoltre specifica che, nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, "il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 207/2010, categorie OG 11 oppure OS 28".



Le temperature limite degli ambienti climatizzati sono così stabilite:

Riscaldamento invernale:

18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Climatizzazione estiva:

26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici

I limiti di esercizio invernali ed i valori limite per la temperatura degli ambienti non si applicano a particolari strutture pubbliche e private, individuate dagli artt. 3 e 4 del D.P.R.



Art. 7 – Controllo e Manutenzione

1. Il Responsabile dell'impianto termico per la climatizzazione si adopera affinché le operazioni di controllo e di manutenzione siano eseguite conformemente a quanto stabilito dall'art.7 del D.P.R. 74/2013.
2. Il Responsabile dell'impianto termico per la climatizzazione si adopera affinché il Libretto sia compilato ed aggiornato ad ogni intervento di controllo e manutenzione e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici, di sicurezza e tutela dell'ambiente.
3. L'installatore ed il manutentore, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono indicare nell'apposita scheda del Libretto relativa ai periodici interventi di controllo e manutenzione, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto termico per la climatizzazione installato o mantenuto e con quale frequenza vadano effettuate, come stabilito dall'art.7 del D.P.R. 74/2013 (a seconda della tipologia di impianto devono essere compilate le seguenti schede del Libretto: 11.0.1 / 11.0.2 / 11.0.3 / 11.0.4).
4. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico per la climatizzazione esegue dette operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente ed al termine compila l'apposita scheda del Libretto relativa ai periodici interventi di controllo e manutenzione, di cui al comma precedente.



Art. 8 – Controllo dell'efficienza energetica

1. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, di cui al precedente articolo e nei particolari casi individuati dal comma 3, art.8 del D.P.R. 74/2013, l'operatore incaricato dal Responsabile dell'impianto esegue il controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico per la climatizzazione, conformemente a quanto stabilito dal medesimo art.8 e, al termine, completa la compilazione dell'apposita scheda del Libretto, relativa alla prima verifica dell'installatore ed alle verifiche periodiche del manutentore (a seconda della tipologia di impianto devono essere compilate le seguenti schede del Libretto: 11.1.1 / 11.1.2 / 11.1.3 / 11.1.4), compila il Rapporto di controllo di efficienza energetica, provvedendo anche alla registrazione degli estremi del controllo nella scheda 12 del Libretto.
2. Entro e non oltre il 15 ottobre 2014 il modello di Rapporto di efficienza energetica si conforma ai modelli di cui al D.M. 10 febbraio 2014, adottati con D.G.R.V. 726/2014, diversificati per tipologia d'impianto controllato.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Gli adempimenti per l'installatore ed il manutentore
Il nuovo Libretto di impianto

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Attualmente non vale per gli impianti alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili

Il rendimento di combustione deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del Regolamento. I generatori di calore per i quali siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.



Art. 9 – Conservazione e trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica

1. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui al precedente articolo, compilato in tutte le sue parti, deve essere conservato in allegato al Libretto.
2. Con la periodicità indicata all'Allegato A del D.P.R. 74/2013, il Rapporto di controllo di efficienza energetica, entro 30 giorni dalla data del suo rilascio, deve essere trasmesso, in modalità di compilazione telematica ed a cura dell'installatore, del manutentore o del Terzo responsabile, al Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione a partire dalla sua attivazione, come già stabilito dalla D.G.R.V. 726/2014.

Art. 10 – Controllo dell'efficienza energetica di impianti termici alimentati con Fonti Rinnovabili

1. Agli impianti termici per la climatizzazione, alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le disposizioni del comma 2, art. 2 del D.M. 10 febbraio 2014.



Art. 11 - Ispezione dell'Autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale e/o estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, ed una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'ispettore esamina i possibili interventi di risparmio energetico, che sono indicati sotto forma di check-list nel pertinente Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 6, art.7 del D.P.R. 74/2013.

Art. 12 - Impianti soggetti ad ispezione

1. Sono soggetti alle ispezioni, di cui al precedente articolo, gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati come individuati dall'art. 9 del D.P.R. 74/2013, con le seguenti potenze utili di targa:
 - a) impianti per la climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW;
 - b) impianti per la climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 12 kW.



Art. 13 - Accertamenti

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del Rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dall'installatore, dal manutentore o dal Terzo responsabile è sostitutivo dell'ispezione.
2. Qualora nella fase di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione di qualsiasi potenza:
 - a) si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che l'installatore, il manutentore o il Terzo responsabile abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità competente interviene affinché, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, si provveda ad effettuare un controllo sul posto e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme ed il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008;
 - b) si rilevino difformità tra i dati in possesso dell'Autorità competente e le informazioni contenute nei Rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi, il Responsabile dell'impianto comunica entro 30 giorni le informazioni che gli verranno chieste dall'Autorità competente stessa. In caso di indisponibilità di tali informazioni, l'Autorità competente provvederà ad effettuare un'ispezione al fine di rilevare direttamente le informazioni non comunicate;
 - c) si rilevino altre anomalie e/o difformità, l'Autorità competente valuta l'opportunità di un'immediata ispezione.



Art. 14 – Criteri e priorità delle Ispezioni

1. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione sono programmate, oltre a quanto indicato al precedente art.13, in base ai seguenti criteri e priorità e con le frequenze indicate al comma 9, art. 9 del D.P.R. 74/2013:

- a) impianti per i quali non sia stato trasmesso all'Autorità competente, entro i termini stabiliti, il Rapporto di controllo di efficienza energetica;
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
- d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100kW;
- e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
- f) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;
- g) impianti per i quali dai Rapporti di controllo di efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati all'Allegato B del D.P.R. 74/2013.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica di cui al comma 2, art. 4 del D.P.R. 74/2013.



Art. 15 - Informazione

1. La Regione e l'Autorità competente provvedono ad informare i cittadini del contenuto delle presenti disposizioni.

Art. 16 – Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, a partire dall'anno 2014 con frequenza biennale ed entro il 30 settembre di ogni biennio, l'Autorità competente trasmette alla Regione una relazione sugli accertamenti ed ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica inizia il primo agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo. La Regione, entro il 31 dicembre dello stesso anno predispone ed invia ai competenti Ministeri una relazione di sintesi sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione presenti sul territorio Regionale.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Gli adempimenti per l'installatore ed il manutentore
Il nuovo Libretto di impianto

II RUOLO dell'INSTALLATORE e del MANUTENTORE

DECRETO Min. Sviluppo Economico 10 febbraio 2014

**Modelli di Libretto di impianto e di Rapporto di controllo
dell'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione**

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

27 maggio 2014, n. 726 e 28 luglio 2014, n. 1363

Approvazione del Libretto di impianto

Adozione dei modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica

Disposizioni attuative del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74

www.regione.veneto.it/web/energia/dettaglio-news?_spp_detailId=2595371



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Gli adempimenti per l'installatore ed il manutentore
Il nuovo Libretto di impianto**

LIBRETTO DI IMPIANTO

Libretto di impianto per la climatizzazione estiva ed Invernale

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 Febbraio 2014

**Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto
28 luglio 2014, n.1363**

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 Giugno 2014



RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 Febbraio 2014

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 27 maggio 2014, n. 726

TIPO 1 (GRUPPI TERMICI)

TIPO 2 (GRUPPI FRIGO)

TIPO 3 (SCAMBIATORI)

TIPO 4 (COGENERATORI)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Gli adempimenti per l'Installatore ed il Manutentore Il nuovo Libretto di impianto

Vicenza 3 settembre / Treviso 11 settembre / Belluno 16 settembre 2014

RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI È POSSIBILE CONTATTARE GLI UFFICI

AL SEGUENTE INDIRIZZO e-mail: infoenergia@regione.veneto.it

Assessorato ai Lavori Pubblici ed all'Energia

Dipartimento LL.PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A.

Sezione Energia

Ing. Alberto Brunetti